



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF083

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	ZFU – FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E PROSPETTO IN DICHIARAZIONE
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 341 LETT. A) L. 296/2006; ISTR. MOD. REDDITI 2018 – CM 39/2013 – CIRC. MISE.
CIRCOLARE DEL	10/05/2018

Sintesi: si riepilogano le modalità per fruire delle agevolazioni previste per le Zone franche urbane sia dal punto di vista dichiarativo che in relazione alla compensazione del credito d'imposta che si genera.

In particolare l'agevolazione opera quale esenzione del reddito prodotto nelle aree agevolate; tuttavia:

- la dichiarazione deve liquidare ordinariamente l'imposta
- a quadro RS si determina l'agevolazione pari all'imposta medesima con conseguente compensazione (interna o nel mod. F24) delle imposte.

È possibile optare per la fruizione del credito d'imposta in compensazione con altri tributi.

A favore delle imprese che operano in determinati ambiti territoriali (cd. "Zone franche urbane", o "ZFU") l'art. 1 c. 341 lett. a) L. n. 296/2006 ha istituito delle agevolazioni fiscali, con l'applicazione di esenzioni che fruiscono di un **particolare** (è piuttosto articolato) **meccanismo di dichiarazione**.

Ciascuna ZFU viene istituita con **apposita norma** e regolamentata da disposizioni attuative specifiche (necessità di un'istanza e modalità di presentazione; requisiti previsti; ecc.).

In ogni caso:

- ⇒ è possibile **tracciare una linea unitaria** sulle modalità applicative
- ⇒ le modalità di **compilazione del mod. Redditi** e di **utilizzo del credito** sono comuni.

SOGGETTI INTERESSATI: si tratta:

- dalle **piccole e micro imprese** (come definite in ambito UE)
- tuttavia alcune ZFU sono destinate alle sole micro imprese

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE FRANCHE


Le ZFU istituite attualmente sono le seguenti:

▪ Zona franca urbana del comune di L'Aquila (che rispettano i requisiti di cui al DM 26/06/2012)
▪ Zone franche urbane elencate nell'All. n. 1 al DM del 10/04/2013
▪ comuni della provincia di Carbonia-Iglesias (agevolazione si applica in via sperimentale nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis")
▪ Zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa
▪ Zona franca dell'Emilia di cui all'art. 12 c. 1 DL n. 78/2015: l'agevolazione spetta alle sole micro imprese che rispettano i requisiti elencati al comma 2 del citato art. 12 (codice attività, fatturato, ecc.)
▪ Zona franca istituita nella regione Lombardia per le sole microimprese con sede nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 , di cui all'art. 1 c. 445 L. n. 208/2015; l'agevolazione spetta alle micro imprese che rispettano i requisiti di cui al successivo comma 446 (codice attività, fatturato, ecc.)
▪ NEW - Zona franca Sisma Centro Italia : l'art. 46 c. 1 DL 50/2017 ha istituito una zona franca nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati dal 24/08/2016 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - agli all. 1 e 2 D.L. 189/2016: se hanno subito un calo del fatturato di almeno il 25% nel periodo dal 01/09/2016-31/12/2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015 (art. 46 c. 2 e 3 DL 50/2017) - all'all. 2-bis D.L. 189/2016: se hanno subito un calo del fatturato di almeno il 25% nel periodo dal 01/02/2017-31/05/2017 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016 (art. 46 c. 5 DL 50/2017).
Spetta anche alle PMI che hanno avviato l'attività all'interno della zona franca entro il 31/12/2017.

MECCANISMO APPLICATIVO

Per l'attuazione delle agevolazioni per le ZFU dell'**Emilia, Lombardia** e del **Sisma Centro Italia**:

- si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali del **DM MISE del 10/04/2013** (come modificato dal DM 5/06/2017); per ciascuna agevolazione il MISE ha emanato delle apposite circolari esplicative (Circ. n. n. 99473/2017 e seguenti per la ZFU Centro Italia; Circ. 171549/2017 per la regione Lombardia; Circ. n. 74294/2017 per l'Emilia)
- riassunte nella tabella che segue.

AGEVOLAZIONE ZFU EMILIA, LOMBARDIA E SISMA CENTRO ITALIA	
BENEFICIARI	soggetti che hanno presentato apposita istanza al MISE ; l'agevolazione decorre dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza
IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE	<p>Ai fini delle imposte sui redditi consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in una esenzione Irpef/Ires ▪ del reddito d'impresa prodotto dalla attività esercitata nella Zona franca. <p>Sono previste anche agevolazioni di natura contributiva.</p>
LIMITI DI AGEVOLAZIONE	<p>Per quanto attiene i redditi, l'agevolazione spetta alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel limite annuale di € 100.000 del reddito prodotto nella ZFU (maggiorato di € 5.000 per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato nella ZFU) ▪ nei limiti delle seguenti percentuali di esenzione del reddito: <ul style="list-style-type: none"> - 100%: per i primi 5 periodi di imposta - 60%: per i periodi di imposta dal 6° al 10° - 40%: per i periodi di imposta dall'11° al 12° - 20%: per i periodi di imposta dal 13° al 14°. <p><u>Zona franca Emilia</u>: l'esenzione, iniziata nel 2015 e prorogata successivamente fino al 2019, è fruibile nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il 50%, in relazione alle imposte riferite al periodo di imposta 2015; - per il restante 50%, in relazione alle imposte riferite al periodo di imposta 2016. <p><u>Zona franca Lombardia</u>: l'esenzione, attiva dal 2016, è stata prorogata fino al 31/12/2017.</p>
DE MINIMIS	<p>Il beneficio dell'agevolazione deve tenere conto di eventuali ulteriori agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ già ottenute a titolo di de minimis (nell'esercizio in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei 2 esercizi precedenti): si applica il limite massimo triennale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se imprese attive nel settore del trasporto su strada) ▪ ottenute non a titolo di de minimis, cumulabili l'agevolazione in esame. <p>In ogni caso, il MISE determina, in base al rapporto tra le risorse stanziare e l'ammontare del risparmio d'imposta/contributivo complessivamente richiesto, l'importo massimo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa (gli importi sono resi noti con DM MISE).</p>
DETERMINAZIONE DEL REDDITO	<p>Nella determinazione del reddito (esente) non rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ plusvalenze e minusvalenze realizzate ai sensi degli artt. 86 e 101, TUIR ▪ sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101, TUIR.
MODALITÀ DI FRUIZIONE	<p>Il credito d'imposta viene calcolato come "Ires teorica" sul reddito esente.</p> <p>Tale credito d'imposta è, poi, fruito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ in compensazione nel mod. F24 (esclusivamente tramite Entratel/Fisconline) ➔ con l'adozione di appositi codici tributo (v. Tabella). <p> N.B.: si tratta di una "compensazione verticale" (imposta da imposta), non soggetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al monitoraggio dei crediti (non obbliga ad alcun visto di conformità) - al limite generale di € 700.000 nè a quello di € 250.000 (crediti da quadro RU) - di divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti > € 1.500.

	<p>Il MISE può ripartirne la misura di utilizzo in ragione delle risorse stanziare.</p> <p>Il credito non può essere utilizzato per il pagamento di imposte su redditi riferiti a periodi di imposta diversi da quelli in cui è in vigore la ZFU.</p>
MODALITÀ ALTERNATIVE di FRUIZIONE	<p>Il beneficiario può scegliere, nell'ambito di ogni periodo agevolato, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ avvalersi dell'esenzione ai fini dei redditi: l'esenzione si applica sul reddito d'impresa entro il limite massimo previsto dai decreti attuativi, al lordo delle perdite ▪ non avvalersi dell'esenzione ai fini dei redditi: le risorse prenotate con l'apposita istanza potranno essere impiegate per fruire dell'agevolazione con riferimento all'IRAP e/o ai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (ad esclusione della zona franca di Emilia e Lombardia) e/o all'IMU (solo per le zone agevolate diverse dalla ZFU del comune di L'Aquila), oppure impiegate nei periodi d'imposta successivi.

Si ricorda che la **CM 39/2013** ha fornito chiarimenti in relazione alle modalità di fruizione della agevolazione relativa alla ZFU dell'Aquila, per la maggior parte estensibile anche alle altre Zone franche.

COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Nei righe da **RS180 a RS183** va indicato:

Col. 1	codice identificativo della ZFU dove è stato prodotto il reddito esente (v. tabella più oltre) Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo;
Col. 2	numero progressivo del periodo d'imposta di fruizione dell'agevolazione decorrente da quello di accoglimento dell'istanza <u>Esempio</u> : se il periodo di imposta di accoglimento è stato il 2017 , va indicato il valore "1"; se l'accoglimento è stato nel 2016 , va indicato il valore "2" e così via)
Col. 3	numero di dipendenti rilevanti ai fini della maggiorazione del limite relativo al reddito esente. N.B. : limite di €. 100.000 è maggiorato , per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a €. 5.000 (ragguagliato ad anno) per ogni nuovo dipendente , residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona agevolata, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno della zona agevolata;
Col. 4	ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata (già ricompreso nel quadro RF). Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli art. 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo testo unico. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito;
col. 5	ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, indicato in colonna 4, tenendo conto del limite di €. 100.000 (che va maggiorato a seguito dell'incremento occupazionale realizzato per i nuovi lavoratori dipendenti indicati nella colonna 3) e delle seguenti percentuali di esenzione : a) 100%, per i primi 5 periodi di imposta; b) 60%, per i periodi di imposta dal 6° al 10°; c) 40%, per i periodi di imposta 11° e 12°; d) 20%, per i periodi di imposta 13° e 14°.
col. 6	codice fiscale della società trasparente (in tal caso, il socio dovrà compilare a colonna 5 la quota di reddito esente e non dovrà compilare le colonne da 2 a 4);
col. 7	imposta relativa al reddito prodotto nella zona agevolata che costituisce l'ammontare dell'agevolazione spettante (da indicare anche a rigo RS184, colonna 2);
col. 8	l'importo utilizzato a credito (con il relativo codice tributo) per il versamento dell'acconti all'Ires 2017
col. 9	differenza , se positiva , tra l'importo di col. 8 e quello di col. 7 . Qualora l'importo utilizzato a credito per il versamento degli acconti (col. 8) risulti di ammontare superiore all'agevolazione spettante (col. 7), non si tiene conto ai fini dell'Ires del maggior versamento e tale differenza non genera un'eccedenza d'imposta rimborsabile o riportabile a nuovo. ATTENZIONE : gli acconti versati , da riportare a quadro RN , vanno indicati al netto della somma degli importi esposti in questa colonna dei righe da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati.

Nel rigo **RS184**, va indicato:

col. 1	ammontare complessivo del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, già incluso nel quadro RF: è pari alla seguente differenza: col. 3 – col. 2
col. 2	ammontare del reddito esente prodotto nella ZFU di cui alla colonna 5, righe da RS180 a RS183), attribuito per trasparenza da soggetti partecipati (ricompreso nel quadro RH)
col. 3	ammontare complessivo del reddito esente prodotto nella ZFU: somma degli importi di col. 5 dei righe da RS180 a RS183
col. 4	ammontare dell'agevolazione spettante, pari all'IRES applicata reddito di col. 3. Tale importo va riportato a col. 7 di rigo RS180 (non compilato da parte delle società trasparenti ex artt. 115 e 116 TUIR, e dalle società partecipanti al consolidato fiscale ex artt. 117 TUIR). Se il reddito esente riguarda più zone agevolate occorre procedere ad una ripartizione proporzionale dell'importo della col. 4 di rigo RS184. ATTENZIONE: Il mod. F24 va presentato anche laddove dal quadro RN risulti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ un'imposta a credito; ▪ un'imposta a debito inferiore a quella indicata a rigo RS184, col. 4. Infatti: <ul style="list-style-type: none"> - indicando nell'F24 tra gli importi a credito l'importo di rigo RS184, col. 4 - in compensazione di un debito IRES (superiore a quello effettivamente dovuto) si genera un credito da maggiore versamento a saldo , da indicare nell' apposita colonna del quadro RX.
col. 5	differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 e il reddito complessivo (RN6 col. 2); questa differenza costituisce una perdita da riportare negli esercizi successivi. Tale perdita va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS. Ove si tratti di una Srl trasparente (artt. 115 e 116 del TUIR) o di società partecipante al consolidato fiscale (artt. 117 TUIR), la perdita di colonna 3 va, rispettivamente, attribuita ai soci o trasferita al consolidato

TABELLA CODICI ZONE AGEVOLATE

Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo	Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo	Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo
1	L'Aquila	6845	18	Castelvetro	Z121	35	Vittoria	Z134
2	Carbonia Iglesias	Z100	19	Corigliano calabro	Z110	36	Lampedusa - Linosa	Z127
3	Catania	Z122	20	Cosenza	Z111	37	Andria	Z135
4	Crotone	Z112	21	Giarre	Z126	38	Lecce	Z138
5	Erice	Z124	22	Messina	Z128	39	Taranto	Z145
6	Gela	Z125	23	Portici (Centro Storico)	Z106	40	Barletta	Z136
7	Lamezia Terme	Z113	24	Portici (Zona Costiera)	Z107	41	Foggia	Z137
8	Mondragone	Z104	25	Reggio Calabria	Z114	42	Lucera	Z139
9	Napoli	Z105	26	San Giuseppe Vesuviano	Z108	43	Manduria	Z140
10	Rossano	Z115	27	Sciacca	Z131	44	Manfredonia	Z141
11	Torre Annunziata	Z109	28	Termini Imerese	Z132	45	Molfetta	Z142
12	Aci Catena	Z117	29	Trapani	Z133	46	San Severo	Z143
13	Acireale	Z118	30	Vibo Valentia	Z116	47	Santeramo in colle	Z144
14	Aversa	Z101	31	Bagheria	Z119	48	Emilia	Z146
15	Barcellona Pozzo di Gotto	Z120	32	Enna	Z123	49	Lombardia	Z147
16	Benevento	Z102	33	Palermo (Branaccio)	Z129	50	Sisma Centro Italia	Z148
17	Casoria	Z103	34	Palermo (Porto)	Z130			

Esempio: una Srl, che svolge l'attività in un comune della ZFU Sisma Centro Italia, ha inviato l'istanza al MISE che la ha **ammessa** a beneficio il 10/09/2017 (come da DM pubblicato) per un **importo di € 15.000**.

Il contribuente ha riportato i seguenti dati sul periodo d'imposta **2017**:

Utile di bilancio	Variazioni fiscali	Reddito d'impresa	Componenti non rilevanti	Reddito esente
			2.500 minusvalenze -500 sopravv. attive	
3.000	5.000	8.000	2.000	10.000

La società, inoltre:

- ha un'eccedenza Ires a riporto dal **2016** di €. 800 (non utilizzata)
- ha già utilizzato il credito ZFU per versare il 2° acconto Ires al 30/11/2017 per €. 1.300.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	regione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	Z146		2017		1.300 0 0
IMPOSTE DIRETTE - IVA	2002	0101	2017	1.300 0 0	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

N.B.: la Srl ha potuto iniziare l'utilizzo del credito d'imposta "in via presuntiva", posto che:

- il MISE lo ha ammesso al beneficio (e l'utilizzo in F24 si è assestato al di sotto dell'imposto ammesso)
- la Srl ritiene di avere un reddito (esente) che attribuirà un credito d'imposta maggiore di quanto utilizzato.

La società procede a compilare la il mod. Redditi SC 2018:

Quadro RS:

	Codice ZRU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZRU	Reddito esente fisco			
	1	2	3	4	5	6	7	8
R\$180	50	1	-	10.000,00	10.000,00			
	Codice fiscale				Ammoniare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamenti a conti	Differenza (col. 8 - col. 7)	
	6				7	8	9	
					2.400,00	1.000,00	-	

il reddito esente è capiente con
l'importo assegnato dal MISE (si indica
pertanto l'intero importo di col. 4)

10.000 x 24% Ires (è il credito d'imposta utilizzabile in compensazione orizzontale nel mod. F24)

differenza tra col. 1 ed
il rigo RN6 col. 2

	Reddito esente / Quadro RF	Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite / Quadro RF
1	10.000,00	2	10.000,00	4	2.000,00
6	Perdite /Quadro RH con labilità ordinaria	7	Perdite /Quadro RH con labilità semplificata		

le minusv. (al netto delle sopr. attive) vengono, di fatto, dedotte nei periodi successivi

Quadro RN:

		(10.000) e rigo RS184 col. 1 (8.000)			
RN1	Reddito	(1A)	,00	1B	,00
RN2	Perdita				

min tra: redd. d'impresa di rigo RF63
(10.000) e rigo RS184 col. 1 (8.000)

non va indicato alcun importo

RN6	Reddito minimo		Reddito		Perdite		maggiore tra RS184 col. 3 e la seguente differenza: RN6 col. 2 – (RN6 col. 5 + RN6 col. 6)			
	1	0,00	2	8.000,00	3					
	ACE		Reddito complessivo		Credito d'imposta		Oneri deducibili		Reddito imponibile	
	6	0,00	7	0,00	8	0,00	9	0,00	10	10.000,00
RN7	a) di cui		1	0,00	soggetto ad aliquota del		2	%	3	0,00
RN8	b) di cui		1	10.000,00			24%		2	2.400,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile								Ires "teorica"	
RN10	Detrazioni		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici		Detrazioni art. 151		Ospedale Galliera			
	(di cui	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00	5
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)				Imposta sospesa		Rimborso oneri			
	(di cui	1	0,00	2	0,00	3	2.400,00			

maggiore tra RS184 col. 3 e la seguente differenza:

$$RN6 \text{ col. } 2 - (RN6 \text{ col. } 5 + RN6 \text{ col. } 6)$$

Ires "teorica"

RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente					2.400,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese					,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					800,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					- ,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN					,00
RN22	Eccedenze utilizzate	1	,00	Acconti versati	2	1.300,00
	Acconti ceduti	3	,00	Recupero imposta sostitutiva	4	,00
				Credito riversato da atti di recupero	5	,00
				Totale	6	1.300,00
RN23	Imposta a debito			Imposta rateizzata	1	,00
				Eccedenze utilizzate	2	,00
					3	300,00
RN24	Imposta a credito					,00

In esito ai precedenti calcoli, la Srl verifica che:

- ha un **credito di € 2.400**
- **già utilizzato per € 1.300** per gli acconti **2017**

residuando, pertanto, un **credito di € 1.100**, che può utilizzare in compensazione nel mod. F24 per versare il saldo Ires **2017**:

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	Z148		2017		1.100 0 0
IMPOSTE DIRETTE - IVA	2003	0101	2017	1.100 0 0	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

A questo punto si trova con una **eccedenza di versamento a saldo** (€ 300 debito di RN23 – 1.100 versato) **per € 800**, che riporta a rigo RX1, col. 3:

SEZIONE I		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX1 IRES	1 ,00	2 ,00	3 800 ,00
		Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
		4 ,00	5 ,00	6 ,00

Il credito di € 800 risulta liberamente spendibile in compensazione orizzontale

CONSIDERAZIONI

L'esenzione dall'Ires del reddito si esplica, di fatto:

- **non come variazione in diminuzione** a quadro RF (non è una "detassazione") che azzeri il reddito imponibile
- ma tramite:
 - **determinazione ordinaria del reddito** imponibile **e dell'Ires** conseguente
 - **senza che avvenga un effettivo esborso per imposte**, in quanto **"versate" in compensazione con un credito d'imposta di pari importo**



Nota: è questo il motivo per cui, nell'esempio di cui sopra, la Srl nell'esempio si ritrova nuovamente a credito per € 800, cioè per l'importo del credito riportato sul **2017** dal periodo d'imposta precedente.

L'impresa può, inoltre, scegliere se, in alternativa:

- versare ordinariamente l'Ires
- utilizzare il credito "per Ires teorica" in compensazione con Irap, IMU o contributi previdenziali.

ASPETTI CONTABILI

Non del tutto chiare risultano le modalità di esposizione delle compensazioni di cui sopra.

Dal un punto di vista formale, le imprese dovrebbero procedere alle seguenti contabilizzazioni:

a) stanziare in contabilità le imposte di esercizio

Ires (C.E.)	a	Debiti tributari (S.P.)	2.400
-------------	---	-------------------------	-------

b) contabilizzare il credito d'imposta

Crediti d'imposta (S.P.)	a	Sopravvenienza attiva	2.400
--------------------------	---	-----------------------	-------

c) utilizzare il credito d'imposta in compensazione in F24

Debiti tributari (S.P.)	a	Crediti d'imposta (S.P.)	2.400
-------------------------	---	--------------------------	-------

Tuttavia, considerato che l'agevolazione si concreta:

- in una esenzione da imposte
 - e non in un vero e proprio credito d'imposta (ancorchè il meccanismo operativo sia del tutto analogo)
- si deve ritenere che **la sopravvenienza attiva** contabilizzata **non sia imponibile** (in caso contrario si avrebbe un costo indeducibile, per imposte, a fronte di un componente tassato).

Pertanto, potrebbe ritenersi corretto contabilizzare

- **non una sopravvenienza**
- ma un **azzeramento del costo** per Ires

posto che questa è una posta del tutto "virtuale" nel caso di specie.

A tale impostazione, tuttavia, dovrebbe ostare l'OIC n. 12, il quale richiede che il bilancio rappresenti la quantificazione "dell'utilità" che si ritrae anche da norme agevolative.